

Modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020.

1. Le presenti modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono definite sulla base delle linee guida approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 novembre 2020, di seguito denominate linee guida.
2. I procedimenti finalizzati al rinnovo delle concessioni di aree pubbliche aventi scadenza entro il 31.12.2020 sono avviati d'ufficio dai Comuni entro tale data. La comunicazione di avvio del procedimento può essere inviata singolarmente a ciascun titolare dell'azienda o, in alternativa, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 8 comma 3 della legge 241/1990, mediante unico avviso all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
3. Il procedimento di rinnovo non si applica alle concessioni già riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 ed aventi efficacia differita che divengono efficaci dal 1° gennaio 2021 per la durata prevista dai rispettivi bandi di assegnazione. In tal caso i Comuni, ricorrendone i presupposti, procedono alle assegnazioni di cui al punto 8 delle linee guida entro il 30.06.2021. Entro la medesima data i Comuni hanno facoltà di procedere alle eventuali assegnazioni previste al punto 9 delle linee guida, ai sensi dell'articolo 181, comma 4-ter del D.L. 34/2020 e a favore delle categorie di operatori ivi previste.
4. La verifica dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 è effettuata, con riferimento alla data di avvio del procedimento, entro i termini di conclusione dello stesso che, ai sensi del punto 14 delle linee guida, possono essere differiti, ove necessario, per un periodo massimo di sei mesi.
5. La verifica del requisito di impresa attiva presso i registri camerali per il commercio sulle aree pubbliche, o per l'attività per cui è stata rilasciata la concessione, è effettuata, con riferimento alla data di avvio del procedimento, salvo che ricorra una o altra delle gravi e comprovate cause di impedimento di cui al punto 4 delle linee guida. In tale evenienza, il titolare dell'azienda presenta, entro il 31.12.2020, se non vi ha già provveduto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale specifica l'impedimento e la sua durata e si impegna a comunicare l'avvenuta iscrizione al predetto registro entro il termine di trenta giorni dalla cessazione della causa di impedimento, pena la revoca della concessione da parte del Comune. Le norme in materia di impedimento si applicano anche all'ipotesi di s.r.l. unipersonale.
6. Le concessioni di cui al punto 2 sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda anche qualora questa o un suo ramo risultino cedute in affitto. Il rinnovo può essere effettuato, a scelta del Comune, mediante rilascio di nuovo titolo o annotazione sul titolo originale in modo che, in entrambi i casi, risulti la continuità giuridica con i pregressi titoli e la conseguente conservazione di tutti i diritti ad essi connessi, compresa l'anzianità di presenza in fiere, mercati e posteggi fuori mercato a qualsiasi titolo maturata. Le medesime

modalità si applicano in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda il cui rapporto civilistico conserva validità. Analogo aggiornamento è disposto, all'occorrenza, per i titoli amministrativi di esercizio delle attività.

7. Qualora un soggetto sia titolare, nello stesso mercato o nella stessa fiera non promozionale, di un numero concessioni di posteggio maggiore di quello stabilito al punto 12 delle linee guida, anche a motivo dell'intestazione delle concessioni relative ad aziende o rami d'azienda ceduti in affitto, deve specificare, su invito del Comune, a quali intende rinunciare entro un congruo termine assegnato, decorso inutilmente il quale la scelta è operata e comunicata dal Comune.

8. In conformità a quanto previsto al punto 12 delle linee guida la sussistenza e regolarità del DURC dell'operatore non costituisce requisito per il rinnovo delle concessioni ma per l'esercizio dell'attività. Ad essa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 della l.r. 26 marzo 2014, n. 10, fermo restando che qualora il Comune riscontri la sua mancanza alla data del 30.06.2021 la concessione è dichiarata decaduta.